

Bimbo cade giocando fuori casa: chi è responsabile?

27 Marzo 2021 | Autore: [Paolo Remer](#)



I genitori devono sorvegliare i figli, specialmente se piccoli, e non possono chiedere il risarcimento danni se sono stati disattenti.

Una gita o una vacanza possono facilmente essere rovinata da una brutta caduta di tuo figlio. Può succedere facilmente in parecchi luoghi aperti: al parco giochi, nel cortile condominiale, sulla spiaggia, in campagna e in montagna o anche in un lussuoso albergo attrezzato. Tutti siamo stati bambini e sappiamo bene che mentre si gioca, inciampare, scivolare, perdere l'equilibrio e quindi cadere è molto facile. Purtroppo, talvolta, ci si fa male davvero: l'episodio non finisce con una risata, ma si trasforma in un infortunio che provoca serie conseguenze. Se il piccolo cade violentemente o sbatte contro un ostacolo fisso, si può ferire e riportare lesioni gravi, come una frattura al piede o alla mano o un trauma cranico.

Sorge così il problema della responsabilità, anche ai fini del risarcimento dei danni. Se il bimbo cade giocando fuori casa, chi è responsabile? Bisogna capire chi al momento della caduta ha il dovere di vigilanza sul piccolo giocatore: può essere un istruttore o un insegnante al quale il bambino è stato affidato, ma anche i genitori stessi, nonostante la presenza del bambino in una struttura che dovrebbe essere sicura e al riparo da pericoli. E, in tali casi, la loro responsabilità si intreccia con quella dei proprietari, gestori e custodi della struttura in cui i bimbi giocano.

In un recente caso, la Cassazione [1] ha escluso il risarcimento per una bambina di quattro anni che era caduta nel cortile di un albergo, sbattendo contro un albero e facendosi male: per i giudici era compito dei genitori sorvegliarla adeguatamente, impedendole di entrare in un'aiuola piena di arbusti. Quindi, il bambino, specialmente se è in tenera età, può essere disattento, ma i suoi genitori no. E se si distraggono devono sopportare le conseguenze.

Indice

- [1 La responsabilità del custode](#)

- [2 La pericolosità delle cose](#)
- [3 Gli obblighi di vigilanza sul bambino](#)
- [4 Cadute al parco giochi o in aree attrezzate](#)
- [5 Cadute nel cortile condominiale](#)
- [6 Cadute in alberghi e villaggi vacanze](#)

La responsabilità del custode

Un principio fondamentale che bisogna conoscere per inquadrare il tema delle cadute dei bambini è quella della responsabilità per le cose in custodia: la legge [2] prevede che il responsabile dei danni è colui che ha in custodia la cosa, ossia il luogo dove avvengono. Così se la caduta avviene in una buca stradale o su un marciapiede, sarà chiamato in causa il Comune, come anche nel caso in cui l'infortunio avvenga in un parco giochi pubblico; nel cortile condominiale, il responsabile delle cose inerti (terreno, giardino, muri, ecc.) è il condominio stesso; in un villaggio vacanze, la custodia dei luoghi compete al proprietario ed al gestore della struttura alberghiera.

In tutti questi casi, il danneggiato può limitarsi a provare la caduta, il luogo dov'è avvenuta e le conseguenze lesive che ne sono derivate: la responsabilità di questi soggetti è presunta e può essere esclusa solo se essi provano il [caso fortuito](#), cioè un evento imprevedibile ed eccezionale che fa venire meno il rapporto di causa-effetto tra la cosa che si ha in custodia e il danno provocato da essa a chi la percorre, la utilizza o vi transita.

È importante chiarire che anche la condotta stessa del danneggiato può integrare il caso fortuito, se egli ha un comportamento anomalo, distratto o imprudente; ma questo criterio, rigoroso per gli adulti, è ovviamente molto attenuato nei bambini, specialmente se piccoli. Il dovere di attenzione però non viene eliminato, ma si trasferisce dal bimbo a chi in quel momento è tenuto a sorvegliarlo. Così, principalmente i genitori, se non hanno affidato i bimbi ad altri soggetti idonei, devono esercitare la necessaria sorveglianza su ciò che i loro figli fanno mentre giocano.

La pericolosità delle cose

Oltre al criterio della responsabilità delle cose in custodia - che come abbiamo visto è oggettivo e prescinde dalla colpa del custode - potrebbe esserci anche un'intrinseca pericolosità della cosa stessa, che ha contribuito ad arrecare il danno: pensa ad esempio ad uno spigolo tagliente di un gioco per bambini all'interno di un parco.

In tali casi, vengono in rilievo tutte le possibili violazioni di legge sulla sicurezza di impianti e attrezzature ed anche le omissioni di regole di prudenza da parte del custode, che è sempre tenuto a mantenere in buono stato di manutenzione i suoi beni,

prevenendo e impedendo le loro capacità di arrecare danni a terzi anche attraverso insidie, trabocchetti o altri pericoli non visibili e percepibili da chi utilizza i luoghi e le cose.

Anche qui, però, rileva il caso fortuito, se il pericolo provocato dalla cosa è insorto improvvisamente e non poteva essere eliminato in tempi rapidi neppure con la massima diligenza da parte del custode, come nel caso della [macchia d'olio sull'asfalto](#) e sparsa pochi minuti prima della caduta o della [caduta su marciapiede sconnesso](#). L'obbligo del custode non esclude mai la prudenza dell'utilizzatore della cosa o, nel caso del bambino di chi deve vigilarlo: l'attenzione deve essere sempre alta.

[Gli obblighi di vigilanza sul bambino](#)

Se il bambino è affidato agli insegnanti, come avviene durante l'orario scolastico, la responsabilità della sua sorveglianza è affidata ai docenti e quella della sicurezza delle cose è dell'istituto scolastico (per approfondire leggi "[Alunno si fa male a scuola: chi paga?](#)") così come durante un corso sportivo (una lezione di ginnastica, danza, judo o nuoto) i responsabili della vigilanza sono gli istruttori [2], che si liberano solo se provano di non aver potuto impedire il fatto dannoso.

In tutti gli altri casi, della condotta del bambino rimangono direttamente responsabili i suoi genitori (o in loro mancanza il tutore), senza intermediazioni di altri soggetti, tanto più se i bambini vengono lasciati da soli a giocare. Il livello della responsabilità dei genitori per i comportamenti dei figli si atteggia diversamente a seconda dei luoghi frequentati: quanto più essi sono intrinsecamente pericolosi, tanto più la sorveglianza sui bambini dovrà essere intensa.

[Cadute al parco giochi o in aree attrezzate](#)

Così, scendendo in concreto, se la caduta avviene in un [parco giochi](#) e nelle altre apposite aree attrezzate a verde pubblico o ad uso sportivo e ricreativo, come un campo di calcio, una [ludoteca](#) o un oratorio parrocchiale, la responsabilità del proprietario o gestore sarà presunta poiché i genitori possono ragionevolmente confidare nella sicurezza di questi luoghi, fermo restando il loro dovere di prudenza minima, ad esempio controllando che lo scivolo non presenti buche pericolose nel punto di arrivo, che l'altalena non abbia le corde rotte, che la giostra o il [dondolo](#) venga correttamente utilizzato.

[Cadute nel cortile condominiale](#)

Regole analoghe valgono se l'infortunio avviene in condominio, che sarà ritenuto [responsabile per una caduta nel cortile](#) specialmente se vi sono difetti di

manutenzione nella pavimentazione o nella tenuta della vegetazione e dei giardini e se i pericoli sono insidiosi o poco visibili, come nel caso di rifiuti, fogliame o altri tipi di sporcizia non rimossi e che coprono buche o ostacoli fissi sporgenti. Dunque, quanto più il [cortile è dissestato](#) tanto più evidente sarà la responsabilità del condominio come proprietario e custode dell'area, che difficilmente riuscirà a fornire la prova liberatoria del caso fortuito dell'incidente.

Cadute in alberghi e villaggi vacanze

Tutti i criteri che abbiamo sin qui esaminato vanno temperati con l'obbligo di sorveglianza sui bambini che compete innanzitutto ai genitori stessi, per evitare che possano trovarsi in situazioni di pericolo. Proprio per questo, la Corte di Cassazione nella nuova sentenza cui accennavamo all'inizio [1] ha nettamente escluso la responsabilità della struttura alberghiera per la caduta di una bambina che era caduta un'aiuola urtando violentemente contro il ceppo di un albero: l'infortunio era addebitabile alla scarsa attenzione dei suoi genitori, che non le avevano impedito di entrare in un punto del prato «da non considerarsi luogo in cui transitare» e in cui anzi «doveva ritenersi naturale la presenza di un arbusto», quello in cui la bimba era inciampata: gli Ermellini muovono un chiaro rimprovero agli adulti quando affermano che in questo caso «avrebbe dovuto essere più stringente la sorveglianza da parte dei genitori sulla figlia di 4 anni».

La Suprema Corte ha quindi applicato il criterio del caso fortuito che esclude la responsabilità del custode in quanto di per sé «idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso»: nel caso deciso, il Collegio ha ritenuto che il caso fortuito era stato «rappresentato dalla condotta della piccola vittima - caduta nell'inciampo nonostante la sua piena prevedibilità in ragione del luogo ove esso era posto (un'aiuola) di per sé non deputato al transito - e dalla condotta dei suoi genitori, tenuti ad una più stretta sorveglianza sulla figlia».

Puoi leggere la pronuncia per intero nel box "sentenza" al termine di questo articolo.

note

[1] Cass. ord. n. 8216/21 del 24.03.2021.

[2] [Art. 2051 Cod. civ.](#)

[3] [Art. 2048 Cod. civ.](#)

(da www.laleggepertutti.it)